

Pubblicato il 24/04/2017

Sent. n. 2227/2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3657 del 2016, proposto da:

Pietro Nuzzo, Federico Nuzzo e Mario Nuzzo, rappresentati e difesi dall'avv. Giulio Russo, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Marcello Falcone in Napoli, corso Meridionale, n. 7;

contro

Comune di Arienzo - non costituito in giudizio;

nei confronti di

Pasquale Crisci, Maria Crisci e Vincenzo Basilicata - non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

“a) dell'ordinanza n. 10/2016 del 29.04.2016, notificata successivamente, con la quale il Responsabile del Settore V - Area Assetto e Utilizzo del Territorio del Comune di Arienzo ha disposto l'annullamento della concessione edilizia n. 30/92 del 22.07.1992, rilasciata nei confronti dei germani Nuzzo Pietro, Nuzzo Federico e Nuzzo Mario, e per l'effetto ha ordinato la demolizione del relativo fabbricato sito in Arienzo, loc. Ruotoli e riportato in catasto particella n. 1174 foglio 7; b) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, comunque lesivo dei diritti dei ricorrenti.”

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2017 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Pietro Nuzzo, Federico Nuzzo e Mario Nuzzo espongono in fatto di aver realizzato, a seguito del rilascio in loro favore della concessione edilizia n. 30/92 del 22 luglio 1992 da parte del Comune di Arienzo, un fabbricato destinato ad attività produttiva ed abitazione sul terreno di loro proprietà ubicato nel suddetto Comune, località Ruotoli, riportato in catasto al foglio 7, particella n. 1174.

Riferiscono che, a seguito della comunicazione della sentenza n. 1392/2011 - resa in un giudizio avviato dal vicino che lamentava la violazione delle norme sulle distanze ex art. 873 cc – con la quale la Corte d'Appello di Napoli, Sezione Seconda Civile, aveva disposto nei loro confronti la demolizione del manufatto, con ordinanza n. 10/2016 del 29 aprile 2016, notificata successivamente, il Comune di Arienzo aveva disposto l'annullamento della citata concessione edilizia n. 30/92 del 22 luglio 1992, e, per l'effetto, aveva ordinato loro la demolizione del fabbricato.

I Nuzzo hanno quindi proposto il presente ricorso con il quale hanno chiesto l'annullamento della suddetta ordinanza n. 10/2016 del 29 aprile 2016.

A sostegno del gravame, con sei motivi di ricorso, i ricorrenti hanno dedotto i vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili.

Con ordinanza n. 1500 del 22 settembre 2016 questa Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione ed ha fissato l'udienza pubblica dell'8 marzo 2017 per la discussione del ricorso nel merito "*CONSIDERATO che, ad un primo esame sommario proprio della fase cautelare, emergono profili che inducono a ritenere fondato il ricorso per violazione dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, insufficiente motivazione, mancata rappresentazione dell'interesse pubblico concreto ed attuale al ripristino dello status quo ante nonché valutazione comparativa dell'interesse dei destinatari al mantenimento delle posizioni e dell'affidamento insorto in capo ai medesimi, tenuto anche conto del tempo trascorso dal rilascio della concessione edilizia oggetto di annullamento; RITENUTO altresì che si rinviene il presupposto del pregiudizio grave e irreparabile richiesto dall'articolo 55 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 per la concessione della misura cautelare;*".

Il Comune di Arienzo, benché ritualmente intimato, non si è costituito a resistere in giudizio.

All'udienza pubblica dell'8 marzo 2017 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.

Il ricorso è fondato e, in quanto tale, va accolto.

Con sei motivi di ricorso, Pietro Nuzzo, Federico Nuzzo e Mario Nuzzo hanno dedotto le seguenti censure:

1) violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990, violazione del giusto procedimento, illegittimità derivata in quanto il Comune di Arienzo avrebbe omesso di inviare la comunicazione dell'avvio del procedimento.

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 21 nonies della legge n. 241/1990, eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, violazione del principio del legittimo affidamento e certezza dei rapporti giuridici, violazione del giusto procedimento, illegittimità derivata. Parte ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato non sarebbe adeguatamente motivato in riferimento alla sussistenza dell'interesse pubblico concreto ed attuale all'annullamento nonché alla valutazione comparativa dell'interesse di essi destinatari al mantenimento delle posizioni e dell'affidamento insorto in capo ai medesimi, tenuto conto che nel caso di specie si tratta di un annullamento in autotutela di una concessione edilizia rilasciata nel 1992 (oltre vent'anni dal rilascio e dall'ultimazione dei lavori); inoltre l'ordinanza oggetto di gravame sarebbe stata adottata sulla base dell'unico presupposto costituito dalla pronuncia della Corte d'Appello di Napoli n. 1392/2011 e facendo un generico riferimento alla totale difformità della concessione edilizia n. 30/92, senza specificare rispetto a cosa e senza fornire alcuna motivazione sul punto. La illegittimità del provvedimento di autotutela comporterebbe, ad avviso di parte ricorrente, la illegittimità derivata dell'ordine di demolizione.

3) Ulteriore violazione e falsa applicazione sub 2); ulteriore violazione e falsa applicazione dell'art. 21 nonies della legge n. 241/1990, violazione del principio del legittimo affidamento e certezza dei rapporti giuridici, violazione del giusto procedimento, illegittimità derivata in quanto il provvedimento di autotutela sarebbe stato adottato tardivamente, essendo intervenuto il 29 aprile 2016 (notificato successivamente) ovvero, oltre il termine di 18 mesi contemplati dall'art. 21 nonies, novellato dalla legge n. 124/2015 (entrata in vigore il 28 agosto 2015), e dunque già in vigore - *ratione temporis* - al momento dell'adozione dell'atto di annullamento del titolo edilizio. Nella fattispecie per cui è causa il provvedimento sarebbe infatti intervenuto dopo più di 20 anni dal rilascio della concessione edilizia n. 30 del 22 luglio 1992 e dalla ultimazione del fabbricato assentito con il predetto titolo.

4) Violazione e falsa applicazione sub 2) e sub 3); ulteriore violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, violazione del giusto procedimento, illegittimità derivata. I ricorrenti lamentano inoltre che il provvedimento impugnato violerebbe i fondamentali principi inerenti l'azione

amministrativa, che presuppongono l'onere motivazionale dei provvedimenti nonché l'espletamento di idonea e congrua istruttoria in quanto l'amministrazione comunale intimata avrebbe motivato l'adozione dell'ordinanza n. 10/2016 facendo un generico riferimento alla totale difformità della concessione edilizia n. 30/92, mentre contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato il fabbricato sarebbe stato realizzato in conformità del titolo edilizio rilasciato dall'ente comunale nel rispetto delle previsioni urbanistiche vigenti.

5) Ulteriore violazione e falsa applicazione sub 2), sub 3) e 4); violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, violazione del principio del legittimo affidamento, contraddittorietà dell'azione amministrativa, carente istruttoria, illegittimità derivata in quanto l'ordinanza impugnata sarebbe viziata per manifesta contraddittorietà con precedenti provvedimenti emanati dalla medesima amministrazione comunale intimata. Parte ricorrente riferisce altresì che nel corso degli anni, proprio con riferimento al fabbricato in questione, destinato ad attività produttiva ed abitazione, il Comune di Arienzo avrebbe rilasciato atti autorizzativi dell'attività ivi svolta; inoltre il fabbricato oggetto del provvedimento di annullamento della concessione edilizia per un presunto mancato rispetto della distanza dal confine "Crisci", sarebbe posto in adiacenza ad altro fabbricato preesistente (al punto da formare un unico corpo di fabbrica), destinato a deposito e servizi igienici ed oggetto di una precedente concessione in sanatoria n. 44/91 del 7 ottobre 1991 rilasciata a loro favore dal medesimo Comune di Arienzo; detto deposito - regolarmente assentito - risulta realizzato sul lato Nord del suolo, proprio sul confine con i sig.ri Crisci e pertanto la circostanza che l'Ente locale continui a ritenere legittima la costruzione a confine del manufatto adiacente a quello in esame implicherebbe l'illegittimità del provvedimento impugnato.

6) Violazione e falsa applicazione dell'art. 38 del d.p.r. n. 380 del 2001, violazione dell'art. 97 della Costituzione, violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di presupposti, travisamento dei fatti, arbitrarietà ed ingiustizia manifesta, illegittimità derivata. Parte ricorrente, premesso che l'art. 38 del TU edilizia prevede l'irrogazione della sanzione pecuniaria alternativa all'ordinanza di demolizione in caso di annullamento del permesso di costruire solo "qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino", lamenta che nel caso di specie tale valutazione non sarebbe stata effettuata; l'amministrazione comunale avrebbe disposto l'annullamento della concessione edilizia n. 30/1992 e la conseguente demolizione dell'intero fabbricato (dichiarando genericamente "la totale difformità della concessione edilizia") senza valutare in alcun modo che l'eventuale violazione delle distanza dal confine al più riguarderebbe solo una parte del fabbricato ed, in ogni caso, la riduzione in pristino non sarebbe possibile in quanto una parziale demolizione arrecherebbe danni strutturali alla parte residua legittimamente realizzata a distanza dal confine.

Il Collegio, confermando quanto già sostenuto da questa Sezione nell'ordinanza n. 1500 del 22 settembre 2016, con la quale è stata accolta la domanda incidentale di sospensione cautelare proposta da parte ricorrente, ritiene che colgano nel segno le censure di cui al primo, secondo e quarto motivo di ricorso.

E' fondato il primo motivo di ricorso con il quale parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990 e del giusto procedimento in quanto il Comune di Arienzo avrebbe ommesso di inviare la comunicazione dell'avvio del procedimento.

È *ius receptum* che i provvedimenti di secondo grado, concretanti esercizio della c.d. autotutela decisoria, debbano essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento, venendo ad incidere su posizioni consolidate del privato, generate dall'avvenuto previo ottenimento di un provvedimento ampliativo (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 10 dicembre 2014, n. 6476, Sez. II, 4 aprile 2014, n. 1944, T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 16 maggio 2014, n. 1290, T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 9 dicembre 2013, n. 10596, Cons. Stato, Sez. I, 25 maggio 2012, n. 3060, Cons. Stato, Sez. IV, 28 febbraio 2012, n. 1112).

Gli atti di autotutela e di ritiro devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/1990, in quanto un simile avviso ha la finalità di consentire, attraverso l'instaurazione di un contraddittorio con gli interessati, un'efficace tutela delle

loro ragioni già nell'ambito del procedimento amministrativo e, al contempo, di fornire all'Amministrazione, con la rappresentazione di fatti e la proposizione di osservazioni da parte del privato, elementi di conoscenza utili all'esercizio del suo potere discrezionale, in funzione di una ponderata valutazione dell'interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione dell'atto (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 8 luglio 2014, n. 3804).

Considerato che nel provvedimento impugnato non vi è alcun riferimento all'invio della comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela, né il Comune ha contestato tale circostanza, il provvedimento di annullamento oggetto di impugnazione deve ritenersi illegittimo per mancata comunicazione del relativo avvio del procedimento.

Colgono altresì nel segno le censure di cui al secondo motivo di ricorso, con il quale i Nuzzo lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 21 nonies della legge n. 241/1990, la violazione del principio del legittimo affidamento e certezza dei rapporti giuridici, la violazione del giusto procedimento, in quanto il provvedimento impugnato non sarebbe adeguatamente motivato in riferimento alla sussistenza dell'interesse pubblico concreto ed attuale all'annullamento nonché alla valutazione comparativa dell'interesse di essi destinatari al mantenimento delle posizioni e dell'affidamento insorto in capo ad essi e tenuto conto che nel caso di specie si tratta di un annullamento in autotutela di una concessione edilizia rilasciata nel 1992 (oltre vent'anni dal rilascio e dall'ultimazione dei lavori).

In punto di diritto l'art. 21 nonies, comma 1, della legge n. 241/1990 nel testo attualmente in vigore (comma così modificato dall'art. 25, comma 1, lett. b-quater), nn. 1) e 2), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, e, successivamente, dall'art. 6, comma 1, lett. d), n. 1), L. 7 agosto 2015, n. 124) ed applicabile *ratione temporis* alla fattispecie per cui è causa, dispone: *“1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo”*.

Il ricorso all'autotutela (mediante annullamento d'ufficio) può avvenire solamente ricorrendo le condizioni di cui all'art. 21 nonies della L. n. 241 del 1990, ovvero sussistendo le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.

Il Collegio, condividendo l'orientamento giurisprudenziale anche di questa Sezione, ritiene che l'annullamento d'ufficio del permesso di costruire richieda necessariamente un'espressa motivazione in ordine all'interesse pubblico concreto ed attuale al ripristino dello *status quo ante*, ai sensi dell'art. 21 nonies della L. n. 241/1990, preminente su quello privato alla conservazione del provvedimento, che giustifichi il ricorso al potere di autotutela della P.A., entro un termine ragionevole, non essendo, pure nella materia edilizia, sufficiente l'intento di operare un mero astratto ripristino della legalità violata (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 3 gennaio 2017, n. 60, 4 gennaio 2017, n. 65, T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, 20 ottobre 2016, n. 1602; T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 24 febbraio 2016, n. 446, Consiglio di Stato, sez. IV, 14 maggio 2014, n. 2468, Cons. Stato sez. III 4 maggio 2012 n. 2567).

Nel caso in esame, al contrario, il Comune resistente non ha fornito alcuna ragione, per quanto succinta, di interesse pubblico in base alla quale giustificare l'esercizio del potere di autotutela, né ha valutato il grado di incisione del suddetto potere sugli interessi dei ricorrenti, in bilanciamento con quelli pubblici, essendosi limitato a rappresentare genericamente nell'ordinanza impugnata che *“sussistono i presupposti per annullare la concessione edilizia n. 30/92 del 22/07/1992”*.

Nella specie manca il requisito rappresentato dalla valutazione motivata della posizione dei soggetti destinatari del provvedimento. Inoltre, come condivisibilmente prospettato dai ricorrenti, il loro

affidamento era particolarmente qualificato in ragione del lungo tempo trascorso dall'adozione del permesso di costruire annullato, risultando trascorsi oltre vent'anni dal rilascio del titolo edilizio oggetto di annullamento - tenuto conto che nel caso di specie la concessione edilizia oggetto di annullamento era stata rilasciata nel 1992- (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 31 agosto 2016, n. 3762, 10 dicembre 2015, n. 5625, T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, 9 maggio 2016, n. 634).

L'accoglimento delle suddette censure e quindi la ritenuta illegittimità del provvedimento di autotutela comporta, come condivisibilmente prospettato da parte ricorrente, la illegittimità derivata anche dell'ordine di demolizione contenuto nella medesima ordinanza impugnata per illegittimità derivata.

Colgono nel segno anche le censure di cui al secondo e quarto motivo di ricorso, con le quali i Nuzzo lamentano la violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 per carenza di motivazione del provvedimento di autotutela in quanto l'amministrazione comunale intimata avrebbe motivato l'adozione dell'ordinanza n. 10/2016 sulla base dell'unico presupposto costituito dalla pronuncia della Corte d'Appello di Napoli n. 1392/2011 e facendo un generico riferimento alla totale difformità della concessione edilizia n. 30/92, senza specificare rispetto a cosa e senza fornire alcuna motivazione sul punto.

Ed invero nell'ordinanza oggetto di impugnazione il Comune di Arienzo ha rappresentato: *“Premesso che i sigg.ri Crisci Maria nata in Arienzo San Felice il 12/09/1931 e Basilicata Vincenzo nato in Forchia il 19/08/1959 ed entrambi residenti in Forchia alla Frazione Acquavitale, 85 comunicavano a mezzo fax sentenza di demolizione fabbricato di proprietà dei germani Nuzzo, realizzato sul terreno riportato in catasto al fog.7 p.lla 1174 emessa dal Tribunale della Corte di Appello di Napoli seconda sezione civile n.1392/2011 del 20/04/2011;*

Vista la concessione edilizia n. 30/92 rilasciata in data 22/07/1992;

Accertata la totale difformità della concessione edilizia n. 30/92 del 22/07/1992 rilasciata ai germani Nuzzo Pietro nato in Santa Maria a Vico il 09/09/1941; Nuzzo Federico nato in Santa Maria a Vico II 10/03/1952 e Nuzzo Mario nato in Santa Maria a Vico il 27/11/1948 tutti residente in Santa Maria a Vico alla Via Appia

Considerato che sussistono i presupposti per annullare la concessione edilizia n. 30/92 del 22/07/1992”.

Dopo aver disposto l'annullamento, con la medesima ordinanza, il Comune ha disposto la demolizione dell'intero fabbricato.

Al riguardo occorre premettere che non sussisteva un obbligo del Comune di Arienzo di adeguarsi alla sentenza del giudice civile - sentenza della Corte di Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n.1392/2011 del 20 aprile 2011, depositata in giudizio, con la quale è stata confermata la sentenza di primo grado che aveva disposto l'abbattimento del fabbricato di proprietà dei ricorrenti, assentito con la concessione edilizia n. 30/92, in quanto realizzato in violazione delle norme sulle distanze, indicata nelle premesse del provvedimento oggetto di impugnazione - in quanto la predetta amministrazione comunale non è stata parte del giudizio; ed invero la sentenza della Corte di Appello di Napoli è stata resa in un giudizio civile avviato dal confinante dei ricorrenti e per la quale l'ordinamento appresta appositi strumenti, idonei a portare ad esecuzione la sentenza del giudice ordinario.

Premesso quanto sopra, il Collegio deve ritenere che non è chiaro l'iter logico seguito dall'amministrazione ed in particolare restano incerti *“i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria”*, in violazione di quanto prescritto dall'art. 3 della legge n. 241/1990.

Ed invero, alla luce del contenuto del provvedimento impugnato non è chiaro se il Comune abbia ritenuto di adottare un atto dovuto, alla luce della sentenza della Corte di Appello di Napoli, sì che il richiamo alla medesima sentenza nel preambolo del provvedimento operi alla stregua di una motivazione per *relationem*, nel senso che l'edificio oggetto del provvedimento per cui è causa sarebbe stato realizzato dai ricorrenti in violazione delle norme sulle distanze; oppure, se a fondamento del profilo di illegittimità riscontrato, necessario ai fini dell'adozione dell'atto di autotutela, vi sia la accertata totale difformità della concessione edilizia n. 30/92, in relazione alla

quale, tuttavia, mancano gli estremi dell'accertamento effettuato, al fine di integrare una motivazione per *relationem*, nè è chiaro in cosa consista la dichiarata totale difformità della concessione edilizia oggetto di annullamento, con la conseguenza che il provvedimento di autotutela si rivela carente di motivazione e, di conseguenza, illegittimo.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Collegio ritiene che i su illustrati profili di illegittimità abbiano una indubbia valenza assorbente rispetto agli altri motivi di gravame, sicché la fondatezza delle dedotte censure comporta l'accoglimento del ricorso relativamente alla domanda demolitoria dell'ordinanza n. 10/2016 del 29 aprile 2016 nella parte in cui è disposto l'annullamento in autotutela della concessione edilizia n. 30/92 in data 22 luglio 1992.

Il ricorso deve altresì essere accolto relativamente alla domanda di annullamento della medesima ordinanza nella parte in cui dispone la demolizione del manufatto, per illegittimità derivata, a seguito dell'accoglimento delle censure di cui al secondo e quarto motivo di ricorso sopra specificate.

Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, *ex plurimis*, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico dell'Amministrazione comunale, nell'importo liquidato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato, nei sensi di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Arienzo al pagamento di complessivi € 2.000,00 (euro duemila/00) in favore di parte ricorrente, a titolo di spese, diritti e onorari di causa, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato, qualora dovuto e versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:

Italo Caso, Presidente

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere

Rosalba Giansante, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Rosalba Giansante

IL PRESIDENTE

Italo Caso

IL SEGRETARIO